



Divisione 5

A Agenzie per il lavoro iscritte all'Albo Informatico
(ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003)

Soggetti in regimi particolari di autorizzazione,
iscritti all'Albo informatico (ai sensi dell'art. 6 del
D.lgs. n. 276/2003)

Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro secondo i
previsti regimi regionali, con possibilità di operare
limitatamente al territorio di riferimento
dell'accREDITAMENTO (ai sensi dell'art. 12, comma 1, del
D.lgs. n.150/2015)

e p.c. Regioni e Province Autonome
Agenzie regionali lavoro

Oggetto: Sistema per l'ammissione alla Rete EURES di nuovi Membri e Partner, ai sensi del Regolamento UE 2016/589 del 13 aprile 2016. Indicazioni operative. Revisione 02.02.2023.

Con riferimento al Sistema di ammissione indicato in oggetto, approvato dal Commissario Straordinario di Anpal con la Delibera n. 2 del 8 marzo 2023, Anpal - Registro Delibere Commissario Straordinario R. 0000002.08/03/2023, si forniscono di seguito le indicazioni operative, rinviando, nel dettaglio, ai contenuti del Sistema di ammissione, in allegato alla presente (allegato 1).

1. Il Sistema di ammissione

Il Regolamento (UE) 2016/589, all'art. 11, prevede che ciascuno Stato membro deve istituire un Sistema per l'ammissione alla Rete EURES di ulteriori soggetti come Membri (diversi dagli SPI – Servizi pubblici per l'Impiego) e Partner, monitorare le loro attività e, se necessario, revocare le ammissioni.

Il Sistema di ammissione, approvato dal Commissario Straordinario di Anpal con Delibera n. 2 del 8 marzo 2023, costituisce una revisione del primo Sistema di Ammissione, in esecuzione dell'art.3 del Sistema stesso e a seguito di consultazione con il Tavolo EURES di confronto permanente con le Parti Sociali (costituito con Decreto del Commissario straordinario n. 50 del 9.3.2022) e con i Line Manager EURES.

In base al Regolamento di Organizzazione della scrivente Agenzia, l'Ufficio di Coordinamento Nazionale (UCN) è individuato nella Divisione V, la quale effettuerà un costante monitoraggio e valutazione sul Sistema di ammissione, ai fini di una sua possibile modifica o implementazione.

2. Obiettivi del Sistema di ammissione

Preliminarmente, di seguito si riportano i principali obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2016/589:

- costruire una rete più adeguata all'evoluzione del mercato dei servizi di reclutamento;
- generare forme innovative di apprendimento e cooperazione;

- potenziare l'efficienza della prestazione di servizi, attraverso l'agevolazione dei partenariati;
- ampliare la Rete EURES con criteri di piena trasparenza;
- aumentare la quota di mercato della Rete EURES per la prestazione di servizi di reclutamento in tutta l'Unione europea;
- garantire uno staff di qualità elevata;
- raggiungere una maggiore e più efficiente circolazione di dati;
- favorire l'integrazione del servizio EURES in un più ampio catalogo di servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro.

3. Destinatari

Nel rispetto e in linea con tutte le previsioni del Regolamento e del Sistema di ammissione, possono presentare istanza i seguenti soggetti:

- a) Le Agenzie per il lavoro che abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'Art. 4 (Agenzie per il lavoro) del D.lgs. n. 276/2003;
- b) I soggetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) del D.lgs. n. 276/2003;
- c) I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro secondo i previsti regimi regionali, ai sensi dell'art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro), comma 1 e 3, del D.lgs. n. 150/2015, con possibilità di operare limitatamente al territorio di riferimento dell'accREDITAMENTO;
- d) I seguenti soggetti previsti all'art. 6, del D.lgs. n. 276/2003:
 - le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, preferibilmente a livello regionale quali capofila di una eventuale rete di strutture locali coinvolte direttamente nell'erogazione dei servizi. Ove i servizi siano erogati da un soggetto diverso dall'istante, i requisiti di cui agli articoli 5.1 e 5.2 del Sistema devono essere posseduti anche dal soggetto che eroga i servizi medesimi;
 - gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
 - le Università, pubbliche e private, e i consorzi universitari;
 - le Associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
 - i Patronati e gli Enti bilaterali (qualora ci sia accordo tra le parti datoriali e sindacali che li costituiscono).

4. Criteri e requisiti per la presentazione delle istanze

I soggetti, di cui al precedente punto 3, potranno ottenere l'ammissione in via provvisoria, decorsi due anni dall'ammissione in via provvisoria, entro i successivi novanta giorni di calendario i soggetti potranno richiedere l'ammissione a tempo indeterminato, per la medesima attività di Membro o Partner per la quale è stata fatta richiesta di ammissione in via provvisoria.

Al momento della presentazione dell'istanza dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, l'osservanza dei criteri e il possesso dei requisiti previsti dal Sistema di ammissione e specificati nel Modello di istanza per l'ammissione e relativi allegati (Allegato 2).

4.1 Criteri minimi previsti dal Regolamento

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) 2016/589 sono definiti:

“**Membri**”: qualunque organizzazione, compresi i Servizi per l'Impiego pubblici e i soggetti privati, che si impegna a soddisfare tutti i criteri e requisiti individuati dal Regolamento e dal Sistema e a svolgere tutta la gamma dei compiti previsti dall'art. 12, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/589:

- a) Alimentare la disponibilità di offerte di lavoro sul portale EURES;
- b) Alimentare la disponibilità di domande di lavoro e di CV sul portale EURES;
- c) Erogare servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro.

“**Partner**”: organizzazioni che, non essendo in grado di svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 12, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/589, hanno la possibilità di entrare nella Rete su base eccezionale, potendo svolgere fino ad un massimo di due dei compiti di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/589 e possono avere dimensioni ridotte e limitate risorse finanziarie o può trattarsi di organizzazioni senza scopo di lucro.

I Membri e i Partner EURES si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 589/2016 e dal Sistema di ammissione.

I Membri e Partner di EURES dovranno obbligatoriamente rispettare i criteri minimi comuni di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 2016/589, nonché i criteri nazionali previsti dal Sistema di ammissione.

In caso di circostanziate segnalazioni pervenute, di irregolarità riscontrate nell'esercizio delle verifiche e dei controlli effettuati sul corretto svolgimento delle attività, nonché nelle ipotesi di carenza di uno o più requisiti previsti dal Sistema per l'ammissione in via provvisoria o l'ammissione a tempo indeterminato alla rete EURES, l'UCN diffida il soggetto interessato a sanare le irregolarità riscontrate e/o a fornire eventuali chiarimenti in merito, assegnando un termine non superiore a trenta giorni di calendario.

Nel caso in cui il soggetto, destinatario della diffida, non provveda a sanare le irregolarità o a fornire i chiarimenti richiesti o i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, l'UCN sospende - dandone adeguata comunicazione - l'ammissione in via provvisoria o l'ammissione a tempo indeterminato alla rete EURES. Nel periodo di sospensione dell'ammissione in via provvisoria o dell'ammissione a tempo indeterminato, il soggetto sospeso non potrà svolgere l'attività in qualità di Membro o Partner EURES.

Decorsi trenta giorni di calendario dal provvedimento di sospensione, ove persista la situazione di irregolarità o i chiarimenti e la documentazione a supporto non risultino ancora sufficienti, l'UCN dispone la revoca del provvedimento di ammissione in via provvisoria o ammissione a tempo indeterminato e la conseguente cancellazione dall'elenco dei Membri e Partner di EURES.

L'UCN provvede, altresì, direttamente alla revoca del provvedimento di ammissione in via provvisoria o ammissione a tempo indeterminato alla rete EURES, nell'ipotesi di revoca del provvedimento di autorizzazione e iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro e/o di revoca del provvedimento di accreditamento ai servizi per il lavoro, quale condizione legittimante per la permanenza nella rete EURES.

Una volta revocato il provvedimento di autorizzazione, una nuova istanza potrà essere presentata decorsi almeno dodici mesi.

4.2 Criteri e requisiti nell'ambito della Prestazione di servizi

4.2.1 Requisiti generali di ammissibilità

a) criteri autorizzativi

I soggetti di cui punto 3 devono, alla data della presentazione dell'istanza, non essere oggetto di provvedimento di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento, nonché essere presenti nel rispettivo albo:

- albo informatico delle agenzie per il lavoro, per i soggetti di cui all'art. 4 lettera a) e b) del presente documento;
- albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 150/2015 per i soggetti di cui all'art. 4 lettera c) del presente documento ad esclusione dei soggetti di cui alla lett. d) dell'art. 5.1.1 del Sistema

In caso di revoca del provvedimento di accreditamento e/o autorizzazione, sia esso in via provvisoria o a tempo indeterminato, intervenuta ad ammissione avvenuta, il soggetto decade dalla permanenza nell'elenco dei Membri e Partner EURES. In caso di sospensione del provvedimento di accreditamento e/o di autorizzazione, il soggetto è altresì sospeso dall'elenco dei Membri e Partner EURES.

b) criteri di aderenza a normative

I soggetti che presentano istanza all'atto dell'ammissione devono essere in regola con la normativa vigente applicabile e devono impegnarsi al momento dell'erogazione dei servizi a porre in essere meccanismi e procedure adeguate, onde verificare e assicurare:

- il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- la fornitura dei propri servizi a tutti gli utenti, persone o imprese, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà all'inserimento lavorativo;
- la conformità, per il personale adibito all'erogazione dei servizi, dei contratti di tipo subordinato ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- il rispetto degli obblighi di natura fiscale;
- il rispetto del principio di gratuità delle attività e dei servizi di sostegno EURES svolti nei confronti dei lavoratori;
- il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 150/2015 per quanto riguarda la partecipazione alla rete dei servizi per le politiche del lavoro e i servizi per coloro che si attivano nella ricerca del lavoro;
- l'osservanza delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, a livello europeo e nazionale, e del divieto di indagine sulle opinioni di cui all'art. 10, del D.lgs. n. 276/2003;
- il rispetto delle prescrizioni in materia di qualità dei dati relativi alla comunicazione delle offerte di lavoro ai sensi dell'art. 9, del D.lgs. n. 276/2003;
- l'adozione entro un anno del Codice etico ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di una Carta dei servizi (in base alla normativa vigente), nel caso in cui non fosse presente, includendo la descrizione dei servizi relativi ai compiti svolti per la rete EURES;
- l'integrazione entro un anno del Codice etico o la Carta dei servizi eventualmente già esistenti, con la descrizione dei servizi relativi ai compiti svolti per la rete EURES.

4.2.2 Abilità e comprovata capacità di offrire i servizi

I soggetti che presentano istanza devono dimostrare abilità e comprovata capacità di offrire i servizi, relativi ai compiti previsti dal Regolamento e dall'art. 5 del Sistema, in relazione ai quali ci si candida per l'ammissione alla rete EURES.

A dimostrazione delle abilità e capacità suindicate i soggetti ammissibili devono:

- fornire documentazione attestante l'offerta e le modalità di erogazione dei servizi che si dichiarano nell'istanza, con riferimento almeno ai due anni precedenti alla data di presentazione della medesima. Per i soggetti ammissibili di cui alla lettera d) dell'art. 4 del Sistema, la durata è ridotta a 1 anno;
- avere sedi in almeno un altro paese dell'Unione Europea o, in alternativa, avere corrispondenti partner in almeno un altro paese dell'Unione Europea che possano dimostrare esperienza (abilità e comprovata capacità) nell'offerta dei servizi oggetto dell'istanza di ammissione alla rete EURES;
- dimostrare, ove si dichiara nell'istanza di erogare servizi di selezione o ricollocazione, di aver realizzato o avere attivi progetti transnazionali in questi ambiti in altri paesi dell'Unione Europea. In alternativa, ed esclusivamente per i soggetti di cui alla lettera d) art. 4 del Sistema, occorre dimostrare almeno la partecipazione attiva a reti o organizzazioni a livello europeo.

4.2.3 Accessibilità canali

I soggetti che presentano istanza devono dimostrare capacità di prestare servizi tramite uno o più canali facilmente accessibili all'utenza.

È necessario disporre di una pagina web di informazione o di una Applicazione (App), ove rendere disponibile una sezione dedicata a EURES, con l'indicazione dei servizi e delle attività fornite, con link al "Portale EURES" europeo, così come provvedere, nel caso in cui siano presenti i portali di ricerca del lavoro gestiti direttamente, che questi indichino chiaramente il Portale EURES e a esso rinviino in modo facilmente accessibile e chiaro. Inoltre, dovrà essere presente un link che rinvii alla sezione EURES del portale ANPAL.

Deve essere presente nel sito web e/o nell'App, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera d) art. 4, una sezione dedicata ad annunci di lavoro costantemente aggiornati e/o una sezione dedicata all'inserimento on line di candidature. L'accesso deve essere agevole allo staff EURES della stessa organizzazione.

Nel caso dei Membri e dei Partner ammessi alla rete EURES che erogano i servizi relativi ai compiti di cui all'art. 12 lettera c) del Regolamento è richiesta la definizione, la pubblicizzazione e il rispetto di un orario minimo di contatto con il pubblico (in presenza/on line) non inferiore a 20 ore settimanali, assicurato dallo staff EURES.

I Membri e i Partner ammessi alla rete EURES che erogano i compiti di cui all'art. 5 lettera c.1) del Sistema devono avere almeno una sede operativa ammessa, aperta al pubblico in presenza.

I Partner ammessi alla rete EURES che erogano i compiti di cui all'art. 5 lettera c.2) del Sistema possono erogare anche unicamente i servizi online. Per il contatto con il pubblico on line va identificato un canale telefonico e/o un indirizzo di posta elettronica e/o una chat.

A tal fine in sede di istanza di ammissione, in via provvisoria e a tempo indeterminato, sarà necessario dichiarare in apposito modulo allegato all'istanza (denominato allegato 1), l'elenco delle sedi operative aperte al pubblico sia nel caso di servizi offerti in presenza che on line e i dati identificativi degli operatori che si intendono destinare all'attività EURES.

L'orario di disponibilità del servizio EURES, le attività e i servizi erogati dallo staff EURES devono essere adeguatamente pubblicizzati, sul sito e su ogni canale utilizzato dal soggetto per la promozione.

Nei casi in cui è richiesta la disponibilità di almeno una sede operativa aperta al pubblico, nelle modalità sopra descritte, la sede deve disporre di locali adeguati alla normativa in materia di barriere architettoniche e accessibilità per i disabili.

4.2.4 Rinvio agli altri Membri o Partner

I soggetti ammessi devono dimostrare capacità di indirizzare i lavoratori e i datori di lavoro verso altri Membri o Partner di EURES e/o organismi con competenze in materia di libera circolazione dei lavoratori, a livello nazionale ed europeo, inserendo nel proprio sito, nella sezione dedicata a EURES, note informative e link utili.

In particolare, i Partner appartenenti ai soggetti ammessi di cui alla lettera d) art. 4 del Sistema devono essere in grado di indirizzare le richieste di fruizione dei servizi non erogati verso i Membri e Partner della rete EURES che li rendono disponibili.

4.3 Criteri e requisiti nell'ambito della Partecipazione alla Rete EURES

4.3.1 Trasmissione dei dati

I soggetti richiedenti devono assicurare la disponibilità di collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il Portale dell'ANPAL.

Tutti i Membri e i Partner ammessi alla rete EURES, ad eccezione dei Partner che rientrano tra i soggetti ammessi di cui alla lettera d) art. 4 del Sistema, sono obbligati a conferire offerte e/o CV, secondo le indicazioni dell'UCN e i protocolli informatici concordati con l'Ufficio di Coordinamento Europeo, ai sensi del Regolamento e della Decisione di esecuzione (UE) 2017/1257. Nel sito web deve essere presente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, a livello europeo e nazionale, con una apposita sezione per il rilascio del consenso, da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, al conferimento telematico dei dati all'UCN, prevedendo una scelta tra una serie di opzioni volte a limitare l'accesso in tutto o in parte ai propri dati. Deve essere prevista, inoltre, la possibilità che i destinatari dei servizi possano revocare in qualsiasi momento il loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della totalità dei dati da loro forniti.

Nel caso di Partner appartenenti ai soggetti ammessi di cui alla lettera d) art. 4 del Sistema deve essere comunque garantito il collegamento al Portale EURES e in particolare agli annunci di lavoro e all'inserimento delle candidature presenti sul portale.

Si deve garantire, inoltre, il conferimento dei dati e delle informazioni obbligatorie di cui all'art. 12, par. 6 del Regolamento e la gestione del loro trasferimento, in modo tempestivo e affidabile.

4.3.2 Criteri di uniformità delle comunicazioni

I soggetti ammessi si impegnano a rispettare le norme tecniche e i formati per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni, secondo gli standard tecnici stabiliti dall'Ufficio di Coordinamento Europeo e/o dall'UCN, sulla base dei rispettivi compiti.

4.3.3 Collaborazione con UCN e con i Line Manager

I soggetti ammessi si attengono alle disposizioni e alle regole di funzionamento della rete EURES stabilite dall'UCN, che è responsabile del coordinamento delle attività a livello nazionale.

I soggetti ammessi si impegnano a contribuire all'attività di programmazione delle attività della rete EURES, nonché a trasmettere all'UCN informazioni sulla prestazione di servizi e sui risultati conformemente alle modalità e alle tempistiche da questo stabilite.

Tutti i soggetti ammessi si impegnano, altresì, a coordinarsi con i Line Manager, per le attività della rete EURES sul territorio regionale di riferimento.

4.3.4 Requisiti professionali

I soggetti ammessi devono garantire la disponibilità di risorse umane adeguate alle diverse funzioni da svolgere. In particolare:

- a) devono avere nel proprio organico e assegnare al servizio EURES almeno un operatore per ciascuna sede operativa ammessa e aperta al pubblico o servizio on line, con i requisiti richiesti per l'erogazione di ciascuno dei servizi forniti. Gli operatori devono essere in numero tale da garantire l'erogazione dei servizi stessi, compresa la copertura di disponibilità negli orari minimi di servizio definiti ed esposti in ogni sede aperta al pubblico e/o indicati sul sito web;
- b) le competenze minime degli operatori per garantire il livello qualitativo di servizio richiesto includono esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività di orientamento professionale, servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro, sia in presenza sia online, e/o incontro domanda/offerta di lavoro nell'ambito della mobilità professionale transnazionale (della durata minima di due anni per i consulenti EURES).

1. Per gli Assistenti EURES

- conoscenza della disciplina in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, previste dalla normativa vigente;
- conoscenza base della lingua francese, inglese o tedesca;
- conoscenza dei principali programmi informatici che comprendano la capacità di utilizzare gli applicativi informatici per la gestione di testi, fogli di calcolo, posta elettronica e internet.

2. Per i Consulenti EURES

- conoscenza della disciplina in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, previste dalla normativa vigente;
- conoscenza delle diverse forme contrattuali in materia di lavoro presenti nell'ordinamento italiano;
- conoscenza della lingua inglese a livello minimo B2 del Quadro comune europeo della conoscenza delle lingue;
- conoscenza dei principali programmi informatici che comprendano la capacità di utilizzare gli applicativi informatici per la gestione di testi, fogli di calcolo, posta elettronica, internet;
- conoscenza ed esperienza in attività di promozione e comunicazione.

Nel caso di erogazione di servizi a soggetti con disabilità, l'operatore deve avere anche competenze ed esperienze specifiche nell'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti disabili, così come definito dalla normativa nazionale vigente.

Gli operatori che presentano i requisiti professionali di cui sopra, sono ammessi a svolgere il servizio EURES esclusivamente a seguito del completamento di un apposito percorso di formazione erogato dall'UCN (per gli Assistenti EURES) e, successivamente al precedente, dall'Ufficio di Coordinamento

Europeo (per i Consulenti EURES), secondo le modalità e la tempistica da questi stabilite. Sul punto, si chiarisce che, una volta ottenuta l'autorizzazione, il nuovo Membro o Partner della rete EURES, su richiesta dell'UCN, presenterà la lista dei potenziali candidati al percorso formativo, i quali dovranno essere in possesso dei requisiti professionali sopra indicati. Una volta concluso il percorso formativo, il Membro o il Partner potrà operare per il tramite dello staff formato.

I Membri e i Partner che erogano il compito previsto alla lettera c.1), di cui all'art. 5 del Sistema, devono dotarsi di almeno un Consulente EURES, mentre i Partner che svolgono esclusivamente i compiti di cui alle lettere a) e/o b) e c.2), di cui all'Art. 5 del Sistema, devono dotarsi di almeno un Assistente EURES.

4.3.5 Qualità e formazione del personale

I soggetti ammessi si impegnano a garantire le seguenti norme di qualità in relazione al personale:

- consentire l'accesso del personale destinato a svolgere attività EURES ai moduli del programma comune di formazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii del Regolamento (UE) 2016/589, nonché alle attività formative organizzate dall'UCN;
- favorire la predisposizione di apposite attività formative anche all'interno dell'organizzazione, per l'aggiornamento costante dello staff EURES sulle materie inerenti lo svolgimento del servizio.

4.3.6 Marchio EURES

I soggetti ammessi si impegnano a utilizzare il "logo EURES" solo per i servizi e le attività connessi alla rete EURES.

5. Modalità e termini di presentazione delle istanze

a) Ammissione in via provvisoria

In sede di prima istanza i soggetti di cui all'art. 4 del Sistema potranno ottenere l'ammissione in via provvisoria.

Nelle more della predisposizione di modalità telematiche per la presentazione delle istanze di ammissione, queste possono essere presentate inviando la modulistica prevista in allegato al Sistema, debitamente compilata, firmata, datata e corredata dalla documentazione richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata: divisione.5@pec.anpal.gov.it e, in copia, all'indirizzo e-mail: ammissioneures@anpal.gov.it, all'attenzione dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES.

Ai fini del rilascio dell'ammissione in via provvisoria alla rete EURES i soggetti dovranno presentare l'istanza e le autocertificazioni in essa previste, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilate correttamente e complete degli allegati richiesti.

All'istanza di ammissione in via provvisoria dovrà essere apposta una marca da bollo dell'importo di 16,00 euro (art. 1, comma 591, L. 147/13).

Salvo esito negativo, il procedimento di ammissione in via provvisoria si conclude nel termine di sessanta giorni di calendario dal ricevimento dell'istanza completa da parte dell'UCN, previa verifica del possesso dei requisiti autocertificati.

Decorso i sessanta giorni di calendario, fatta salva l'eventuale interruzione dei termini in caso di richiesta di integrazioni documentali utili al prosieguo dell'istruttoria, l'istanza si intende accolta.

In caso di istanza presentata da un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro a livello regionale, l'UCN si coordina con il Line Manager per eventuali necessari approfondimenti in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990.

L'ammissione in via provvisoria ha la durata di due anni decorrenti dalla data dell'accoglimento della stessa da parte dell'UCN.

Nel corso dei due anni l'UCN si riserva di effettuare verifiche riguardo al possesso dei requisiti autocertificati e al corretto andamento dell'attività svolta.

b) Ammissione a tempo indeterminato

Decorsi due anni dall'ammissione in via provvisoria, entro i successivi novanta giorni di calendario i soggetti potranno richiedere l'ammissione a tempo indeterminato, per la medesima attività di Membro o Partner per la quale è stata fatta richiesta di ammissione in via provvisoria.

L'istanza di ammissione a tempo indeterminato andrà presentata con le stesse modalità previste per l'istanza di ammissione in via provvisoria, tramite la modulistica allegata al Sistema.

All'istanza di ammissione a tempo indeterminato dovrà essere apposta una marca da bollo dell'importo di 16,00 euro (art. 1, comma 591, L. 147/13).

Salvo esito negativo, il procedimento di ammissione a tempo indeterminato si conclude nel termine di sessanta giorni di calendario dal ricevimento dell'istanza completa da parte dell'UCN, previa verifica del possesso dei requisiti autocertificati e della valutazione del corretto andamento dell'attività svolta nei due anni precedenti.

Decorsi sessanta giorni di calendario, fatta salva l'eventuale interruzione dei termini in caso di richiesta di integrazioni documentali utili al prosieguo dell'istruttoria, l'istanza si intende accolta.

Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di calendario successivi alla scadenza dell'ammissione in via provvisoria, senza che sia stata presentata la nuova istanza di ammissione a tempo indeterminato, per la medesima attività di Membro o Partner per la quale è stata fatta richiesta di ammissione in via provvisoria, il soggetto decade automaticamente da tale possibilità. Un'eventuale successiva richiesta di ammissione a tempo indeterminato sarà considerata da Anpal tardiva e irricevibile e il soggetto interessato dovrà presentare nuovamente istanza per l'ammissione in via provvisoria.

c) Transizione da Partner a Membro

Nel caso in cui un Partner già ammesso in via provvisoria o a tempo indeterminato alla rete EURES intenda modificare il suo status in quello di Membro dovrà presentare una nuova istanza di ammissione in via provvisoria, secondo le modalità e i termini previsti al precedente punto a).

La modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione alla rete EURES è resa disponibile dall'UCN e pubblica nel portale Anpal, nell'apposita sezione dedicata alla rete EURES Italia (www.anpal.gov.it/eures).

6. Modalità di erogazione dei servizi

Tutti i servizi resi a favore dei lavoratori sono a titolo gratuito, la sanzione prevista per il mancato rispetto della gratuità dei servizi al lavoratore è l'attivazione della procedura di diffida, sospensione e revoca dell'ammissione alla Rete EURES.

Possono essere a pagamento i soli servizi resi a favore dei datori di lavoro, secondo quanto meglio specificato nel Sistema di Ammissione e nel Regolamento.

Per essere applicabili, i compensi e/o le tariffe previsti devono essere dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di ammissione in via provvisoria o a tempo indeterminato.

I Membri e i Partner di EURES devono informare i datori di lavoro in modo chiaro e trasparente riguardo gli eventuali costi, tramite l'utilizzo dei propri canali di informazione, indicando chiaramente la gamma dei servizi di sostegno che offrono, nonché le modalità e le condizioni di accesso a tali servizi. Tali informazioni devono, inoltre, essere pubblicate sul portale EURES.

7. Monitoraggio delle attività

L'Ufficio di Coordinamento Nazionale definisce gli indicatori e le modalità di monitoraggio, verifica e controllo delle attività dei Membri e Partner della Rete EURES, in coerenza con le indicazioni pervenute dall'Ufficio Europeo di Coordinamento.

Tutti i Membri e i Partner ammessi alla rete EURES hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni e i dati richiesti dal Sistema di monitoraggio con fedeltà e tempestività, secondo i template e le modalità previste dall'UCN, il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'attivazione della procedura di cui all'art. 8 del Sistema.

Le risultanze derivanti dall'applicazione del Sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati dai Membri e Partner della Rete EURES in via provvisoria o a tempo indeterminato saranno utilizzate dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale anche per procedere all'eventuale sospensione, revoca o mantenimento dell'ammissione in via provvisoria o a tempo indeterminato alla rete EURES.

8. Contatti

Le informazioni e le richieste di chiarimento in merito al Sistema di ammissione alla rete EURES possono essere inoltrate via mail al seguente indirizzo: ammissioneeures@anpal.gov.it

Le domande più frequenti sono trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul portale dell'ANPAL, nell'apposita sezione dedicata a EURES.

Il Dirigente Divisione 5

Stefano Raia

(Documento firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs 82/2005)

Allegati:

- 1) Sistema di ammissione. Revisione del 02.02.2023, approvata con Delibera del Commissario Straordinario Anpal n. 2 del 8 marzo 2023 , Anpal - Registro Delibere Commissario Straordinario R. 0000002.08/03/2023
- 2) Modello di istanza
- 2A) Elenco delle sedi operative